

# **CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA E L'AZIENDA SPECIALE COMUNALE CREMONA SOLIDALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ASSISTENZIALI, FORMATIVE E DI RICERCA**

**L'Università degli Studi di Brescia** (d'ora in poi "Università"), codice fiscale n. 98007650173, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco Castelli, domiciliato per la carica in Brescia, Piazza Mercato n.15, PEC ammcentr@cert.unibs.it

e

**L'Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale**, con sede legale in Cremona, Via Brescia, n. 207, C.F. n. 93042130190, P. IVA n. 01310740194 di seguito denominata "Azienda", qui rappresentata dalla Direttrice Generale f.f. Dott.ssa Simona Gentile, PEC protocollo@pec.cremonasolidale.it

## **Visti:**

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii., di "Riordino della disciplina in materia sanitaria, che all'art. 6 ha previsto la stipula di specifici protocolli d'intesa con le Università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario delle Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università;
- la legge regionale della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 33, modifiche al "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità", che ha previsto la disciplina dei rapporti assistenziali con le Università lombarde, in particolare:
  - o l'art. 28, comma 3, secondo il quale la Regione, sentito il comitato di indirizzo, definisce, previo parere della competente commissione consiliare, l'articolazione territoriale della rete regionale comprendendo le strutture degli erogatori di cui agli art. 7 e 8 della medesima legge regionale, degli AZIENDA e degli erogatori sociosanitari pubblici, nonché le Università lombarde sedi di facoltà di Medicina e Chirurgia;
  - o l'art. 29, comma 1, secondo il quale la Regione stipula con le Università lombarde, sedi di facoltà di medicina e chirurgia, un protocollo generale d'intesa per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca; il protocollo definisce in particolare:
    - o le modalità di collaborazione tra l'Università e gli erogatori coinvolti a soddisfare le specifiche esigenze formative;
    - o l'organizzazione delle reti di insegnamento all'interno degli erogatori;
    - o le modalità di partecipazione del personale del SSL (Servizio Sanitario Lombardo) alla formazione didattica di base e specialistica;
  - o l'art. 29 comma 3, secondo il quale il protocollo d'intesa è attivato mediante apposite convenzioni stipulate tra le singole Università con gli erogatori;

## **Richiamati inoltre:**

- lo Statuto nell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. il 6 febbraio 2024 n. 107, nello specifico:
- l'art. 2, comma 8, secondo il quale l'Università organizza attività di tutorato al fine di agevolare e sostenere gli studenti universitari lungo il corso degli studi;
- l'art. 2, comma 11, secondo il quale l'Università può stabilire rapporti con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per avvalersi di attrezzature e servizi di terzi per lo svolgimento di attività di ricerca e didattiche, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

- la delibera della Giunta della Regione Lombardia n. IX/1053 del 22.12.2010, avente per oggetto “Protocollo Generale d'Intesa tra Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca”;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, che prevede all’art. 2 una nuova articolazione interna delle strutture universitarie e all’art.6, c.13, la predisposizione di uno schema-tipo delle convenzioni, non ancora adottato, al quale devono attenersi le Università e le Regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- il decreto interministeriale 04.02.2015 n.68 di “Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”;
- la DGR n. XI/7015 del 26 settembre 2022 di emanazione del Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e Università Lombarde per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca, da sottoporre al parere della Commissione Consiliare

**Premesso che:**

- in data 20 dicembre 2023 è stata stipulata tra le parti una convenzione per il finanziamento di un posto di Professore di seconda fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/09 “Medicina interna” per la durata di 15 anni e rimandando a successivo atto convenzionale lo svolgimento di attività assistenziale
- in data 23 luglio 2024 il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Brescia ha approvato la chiamata del Professore Alessandro Morandi, Professore Associato per il settore scientifico disciplinare MED/09 “Medicina Interna” a decorrere dal 1^ settembre 2024;

Ritenuto, nell’interesse delle parti, di disciplinare lo svolgimento delle attività assistenziali, formative e di ricerca e al fine di promuovere reciprocamente la propria missione istituzionale

**di adottare la seguente convenzione:**

**Art. 1  
Premesse**

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
- 2) Scopo essenziale della presente convenzione è la definizione di regole e criteri condivisi finalizzati allo svolgimento integrato delle attività di assistenza, didattica e ricerca, negli ambiti indicati negli articoli che seguono.

**Art. 2  
Principi generali: Mission**

- 1) Nel riconoscimento delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, costituisce obiettivo dell’Università e dell’Azienda promuovere una fattiva collaborazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia. A detto fine e per quanto di rispettiva competenza, le parti intendono sviluppare rapporti rispettosi dei principi di efficacia, efficienza e ‘qualità’ dell’attività integrata di assistenza, di didattica e di ricerca, il tutto nell’interesse congiunto della tutela della salute della collettività.
- 2) Le modalità di cooperazione tra le due istituzioni si ispirano ai principi istitutivi e di sviluppo di una rete dell’assistenza, della didattica della formazione e della ricerca, così come prevista dall’art. 28 della legge della Regione Lombardia n. 33/09, nel territorio di riferimento.

### **Art. 3**

#### **Finalità**

- 1) L'Azienda, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e in coerenza con gli obiettivi di cui alle Regole di Sistema del Servizio Sociosanitario lombardo, dei vincoli di Bilancio e del Piano di gestione delle risorse umane, concorre alla formazione dell'iter formativo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, al fine di garantire il pieno svolgimento delle funzioni didattiche, scientifiche, formative e di ricerca in integrazione con le attività assistenziali, secondo i criteri e le modalità identificate a livello regionale, e nel rispetto degli obiettivi del sistema Qualità dell'Università.
- 2) L'Università e l'Azienda concordano nel riconoscere le finalità generali del presente accordo, in conformità con i principi sanciti dalla legge della Regione Lombardia n. 33/2009, nonché il perseguimento degli obiettivi sopra citati ed intendono, con la sottoscrizione della presente convenzione, disciplinare l'utilizzo delle risorse dalle stesse messe a disposizione per lo svolgimento delle attività assistenziali, di ricerca scientifica e didattica, compreso lo svolgimento di attività inerenti i tirocini teorico – pratici del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, sulla base dei rispettivi ordinamenti e prerogative.  
Lo svolgimento di attività alle Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria è, altresì, disciplinato da apposite convenzioni stipulate dalle parti nel rispetto delle regole e dei requisiti di accreditamento previsti per ogni singola scuola dal decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017.

### **Art. 4**

#### **Strutture dell'Azienda**

- 1) L'Azienda pone a disposizione dell'Università, per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca, le proprie strutture organizzative.
- 2) In funzione delle esigenze didattiche delle Scuole di Specializzazione interessate, l'attività didattica si svolge previo accordo e d'intesa con i responsabili delle stesse, nel rispetto delle regole vigenti d'Ateneo.

### **Art. 5**

#### **Personale universitario convenzionato**

- 1) Le Parti riconoscono, ai sensi del comma 1, lett. b) dell'articolo 28 della L.R. n. 33/2009, che le attività assistenziali del personale universitario convenzionato sono inscindibili da quelle di didattica e di ricerca.
- 2) Nell'ambito degli accordi intervenuti tra le Parti e nel rispetto degli impegni assunti dall'Azienda, la gestione delle strutture, la pianificazione degli interventi manutentivi, gli spostamenti interni, la ricerca di un più razionale uso degli spazi, la connessa vigilanza sulla corretta utilizzazione degli stessi, competono all'Amministrazione dell'Azienda, nel rispetto delle esigenze didattiche e di ricerca.
- 3) Al personale universitario convenzionato non è consentito recedere dall'attività assistenziale, tranne che per ragioni connesse con la normativa universitaria (anno sabbatico, aspettative, ecc.).
- 4) La cessazione dall'esercizio delle funzioni assistenziali al di fuori dei casi di cui sopra sarà possibile soltanto se concordata tra le Parti.
- 5) In caso di inadempienza del predetto personale in materia assistenziale, si rimanda all'art. 7.
- 6) Al fine di realizzare quanto previsto all'art. 3, viene convenzionato il Prof. Alessandro Morandi, Professore Associato per il Settore Scientifico Disciplinare MED/09 "Medicina Interna" a decorrere dal 16 settembre 2024 per un quinquennio, in qualità di Dirigente Medico, a cui verrà conferito incarico specifico sul tema della ricerca, connesso alla presente convenzione;

## **Art. 6**

### **Diritti e doveri del personale universitario convenzionato**

- 1) I diritti e i doveri del personale universitario convenzionato di cui all'art. 5 per le attività assistenziali sono quelli previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dei vigenti CCNL Area Sanità di pari o corrispondente qualifica, fatta salva la normativa riguardante lo stato giuridico del personale universitario secondo il combinato disposto di cui al DPR 382/80 e alla L. 240/2010.
- 2) Il personale universitario convenzionato è tenuto ad operare in conformità con la legislazione vigente, nel rispetto della presente convenzione e dell'Ordinamento dell'Azienda.
- 3) In caso di accertata violazione da parte del personale universitario convenzionato dei doveri previsti dalle citate disposizioni, il Direttore Generale dell'Azienda segnala i fatti al Rettore per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. I provvedimenti adottati vanno tempestivamente comunicati al Direttore Generale dell'Azienda. In caso di reiterata inosservanza delle presenti disposizioni in materia assistenziale, il Direttore Generale dell'Azienda provvederà a darne comunicazione al Rettore per concordare i provvedimenti ritenuti più idonei.
- 4) All'attività clinica ed ambulatoriale prestata dal personale universitario convenzionato si applicano gli istituti e le procedure applicate all'attività svolta nella struttura ospedaliera dai dipendenti dell'Azienda.

## **Art. 7**

### **Orario del personale universitario convenzionato**

- 1) Ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 33/2017, in coerenza con il proprio stato giuridico, il personale universitario convenzionato esercita funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca.
- 2) L'impegno orario del personale universitario convenzionato, onnicomprensivo delle funzioni assistenziali, di insegnamento e di ricerca, è pari a quello del corrispondente personale medico
- 3) La presenza del personale universitario convenzionato all'interno dell'Azienda è rilevata attraverso i sistemi elettronici adottati nella struttura e deve essere pari almeno al 60% dell'orario complessivo; tale rilevazione ha lo scopo di certificare l'effettiva presenza fisica nel perimetro della struttura sanitaria e l'assolvimento degli adempimenti di cui alla presente Convenzione.
- 4) La rilevazione e il controllo dell'orario all'interno della struttura ospedaliera vengono effettuati dall'Azienda con modalità telematiche.
- 5) L'orario di attività del personale universitario convenzionato è articolato nel rispetto della programmazione delle attività assistenziali e delle connesse attività di didattica e di ricerca nonché del piano di lavoro della struttura di appartenenza, secondo criteri volti a favorire un'armonica e collaborativa integrazione tra le diverse componenti operanti presso le strutture medesime.
- 6) Al fine di garantire il regolare funzionamento delle Unità Operativa, eventuali assenze dall'attività assistenziale per esigenze didattiche o scientifiche, oltre che per i normali turni di ferie dei dipendenti universitari, così come quelli ospedalieri, dovranno essere concordate e comunicate preventivamente alla Direzione Sanitaria dell'Azienda.

**Art. 8**  
**Valutazione periodica**

- 1) L'attività assistenziale e gestionale del personale convenzionato universitario è sottoposta a verifiche periodiche, con la stessa metodologia prevista per il personale ospedaliero con analogo incarico, così come stabilito dalla normativa vigente.
- 2) Gli obiettivi sono fissati prima dell'esercizio dal Direttore Generale dell'Azienda, sentita la Direzione Sanitaria e il Direttore delle Risorse Umane dell'Azienda; devono essere formalmente assegnati con esplicitazione dei rispettivi indicatori e *target* di riferimento.
- 4) Eventuali valutazioni negative sono oggetto di esame congiunto tra il Direttore Generale dell'Azienda e il Rettore dell'Università che individuano, di comune accordo gli eventuali provvedimenti conseguenti.

**Art. 9**  
**Trattamento economico del personale convenzionato con la dirigenza medica e sanitaria**

- 1) Allo stesso è riconosciuto, oltre alla retribuzione corrisposta dall'Università, un trattamento aggiuntivo coerente con l'incarico conferito e con le connesse responsabilità, per quanto necessario a rendere il trattamento economico complessivo allineato a quello dei dirigenti del servizio sanitario regionale di par incarico.
- 2) È riconosciuto un trattamento economico aggiuntivo in relazione all'effettivo raggiungimento dei risultati ottenuti nell'attività assistenziale, misurato tramite il sistema di incentivazione di risultato dell'Azienda.
- 3) È altresì riconosciuta l'indennità di esclusività a coloro che abbiano optato per l'attività professionale *intramoenia* subordinatamente al rispetto delle disposizioni di legge in materia di incompatibilità.
- 4) L'Azienda si impegna a versare mensilmente all'Università la somma in acconto necessaria per la corresponsione al personale universitario di tutti i trattamenti e le indennità di cui sopra, sulla base di conteggi preventivi dalla stessa effettuati all'inizio di ogni anno, e a corrispondere un eventuale saldo, previa rendicontazione da parte dell'Università.

**Art. 10**  
**Libera professione**

- 1) L'Azienda garantisce al personale universitario convenzionato con rapporto di lavoro esclusivo l'esercizio della libera professione intramuraria nell'ambito e nei limiti delle norme di legge, contrattuali e Aziendali che la regolamentano.

**Art. 11**  
**Utilizzo di servizi da parte del personale universitario**

- 1) Il personale universitario convenzionato che ha la propria sede di lavoro presso l'Azienda è ammesso ad usufruire dei servizi erogati al personale ospedaliero, compreso il parcheggio auto, nel limite dei posti disponibili, ed il servizio mensa, con rimborso all'Azienda dei relativi

corrispettivi economici.

2) Il personale universitario convenzionato viene dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

## **Art. 12**

### **Oneri gestionali**

- 1) I costi di gestione dell'attività assistenziale svolta dalle strutture organizzative convenzionate restano ad esclusivo carico dell'Azienda, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali messi a disposizione dell'Università.
- 2) Pertanto, l'Azienda si fa carico degli oneri relativi a:
  - a) arredamento, manutenzione, somministrazione di generi di vitto, medicinali e quant'altro occorra per l'assistenza ai degenti;
  - b) arredamento nelle sale di infermeria, nei servizi sanitari di supporto, negli ambulatori, e nei laboratori clinici e di ricerca afferenti alle strutture convenzionate;
  - c) fornitura e manutenzione dello strumentario, del materiale d'uso e delle apparecchiature destinate ai compiti istituzionali delle Unità Operative, globalmente considerati nei loro aspetti didattici, scientifici e assistenziali;
  - d) arredamento e manutenzione di quanto occorre nei locali destinati al personale universitario;
  - e) messa a disposizione di personale medico, non medico, infermieristico e tecnico per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
  - f) l'Azienda mette gratuitamente a disposizione dell'Università idonei spazi necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, con particolare riferimento alle attività didattiche.
- 3) Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali strutture sono a carico dell'Azienda.

## **Art. 13**

### **Ricerca scientifica**

- 1) Le Parti si impegnano a favorire in ogni modo lo sviluppo della ricerca scientifica, intesa come patrimonio irrinunciabile di entrambi.
- 2) I progetti di ricerca universitaria, che verranno svolti presso l'Azienda dal personale universitario e ospedaliero che presta servizio presso la Struttura convenzionata, saranno inquadrati nella programmazione pluriennale di ricerca dell'Azienda nonché nel piano delle ricerche delle strutture universitarie di riferimento del personale.
- 3) Il personale universitario e ospedaliero indica entrambe le Istituzioni (Università ed Azienda) nella pubblicazione di tutte le ricerche svolte presso l'Azienda. In questo quadro potranno essere previsti anche progetti di ricerca congiunti tra personale universitario convenzionato e personale ospedaliero.
- 4) L'Azienda si impegna ad individuare idonei spazi da dedicare all'attività di ricerca scientifica dell'Università in coerenza con la programmazione dell'Azienda approvata dal Ministero della Salute e nel rispetto dell'area di riconoscimento dell'Azienda, che potranno essere utilizzati anche per la costituzione di eventuali laboratori e facilities condivise.
- 5) Tali spazi verranno identificati dall'Azienda in accordo tra le Parti, i Direttori delle Strutture interessate e la Direzione Scientifica e Sanitaria dell'Azienda, in relazione alle esigenze della ricerca e all'assetto organizzativo della struttura ospedaliera.

#### **Art. 14**

**Sperimentazione clinica, proprietà intellettuali ed attività per conto terzi** Le Parti concordano sulla importanza, per entrambe, dello sviluppo della sperimentazione clinica, intesa come strumento di sviluppo culturale e professionale nel campo della ricerca applicata e di autofinanziamento per la ricerca svolta all'interno del complesso didattico – assistenziale.

- 1) Le ricerche commissionate da soggetti pubblici e privati esterni dovranno prevedere tra le Parti sia l'Azienda che l'Università, qualora sia coinvolto personale universitario, e indicare segnatamente le rispettive prestazioni e i relativi corrispettivi in base ai regolamenti interni dell'Azienda.

#### **Art. 15**

##### **Tirocini studenti Università di Brescia presso l'Azienda**

- 1) L'Azienda si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.
- 2) Durante lo svolgimento dei tirocini curriculari i tirocinanti sono tenuti a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196 e del Regolamento n. 679/2016/UE, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio

#### **Art. 16**

##### **Scuole di specializzazione**

- 1) L'attività dei medici in formazione specialistica è regolamentata dalla normativa vigente in materia, dagli ordinamenti didattici e da specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio della Scuola. In attuazione del D.lgs. n. 368/99 e della normativa dell'Unione Europea, i medici in formazione specialistica, sotto la guida di *tutor* e mai in sostituzione del personale di ruolo, sulla base delle rispettive e peculiari finalità formative:
  - compiono atti diagnostici e terapeutici sia nelle divisioni di degenza sia negli ambulatori e nei servizi; partecipano all'attività di emergenza, sia di pronto soccorso sia di guardia divisionale;
  - dispongono di adeguati spazi fisici per esigenze di studio,
  - accedono alla mensa con le modalità concordate con l'Amministrazione dell'Azienda;
  - utilizzano strumentazione e camici forniti dall'Azienda;
  - dispongono di adeguati spogliatoi.
- 2) Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica sono individuate e tracciate in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale secondo i seguenti livelli:
  - a) attività di appoggio;
  - b) attività di collaborazione;
  - c) attività autonoma.
- 3) Le Parti convengono che, al momento della stipula della presente Convenzione, l'Azienda è struttura inserita nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione di cui all'allegato 1. **fare**
- 4) Le Parti si danno, altresì, reciproco atto che l'elenco di cui al citato allegato 1 può essere suscettibile di ulteriore ampliamento, concordato tra esse, ove anche altre Scuole di Specializzazione fossero eventualmente interessate all'utilizzo di strutture dell'Azienda.
- 5) L'Azienda riconosce che il programma formativo delle Scuole di Specializzazione della Università prevede la rotazione dei medici in formazione specialistica tra diverse Strutture, così da consentire agli stessi l'accesso al maggior numero possibile di qualificate esperienze professionalizzanti.



- 6) La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità, secondo quanto definito al comma 2 art. 34 l.r. 33/09, sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della Scuola, considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuali e i responsabili delle unità operative clinicizzate e non nelle quali si svolge la formazione. Le attività svolte dal medico in formazione specialistica, sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione. L'Università e l'Azienda definiscono le modalità di sottoscrizione degli atti assistenziali compiuti dal soggetto in formazione specialistica nell'ambito del piano formativo, anche attraverso l'utilizzo di supporto digitale.
- 7) Il medico in formazione specialistica può partecipare ad attività di ricerca, svolgendo attività specifiche in modo autonomo sotto la guida del responsabile della ricerca secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 8) Le parti convengono altresì che, per quanto espresso ai commi precedenti, il progetto formativo deve essere condiviso con i responsabili delle strutture, anche non clinicizzate, coinvolte nella formazione dello specializzando.

### **Art. 17** **Obblighi reciproci**

- 1) L'Università si impegna a trasmettere periodicamente, previa intesa, un flusso informatico aggiornato con tutte le figure di studenti, tirocinanti e specializzandi che accederanno all'Azienda.
- 2) Agli studenti tirocinanti dell'area medica/sanitaria, agli specializzandi delle Scuole di Specializzazione ad oggi attive, vengono consentiti, previo nulla osta dell'Azienda, l'accesso e la permanenza oltre che negli spazi espressamente dedicati alla didattica anche in tutte le strutture assistenziali dell'Azienda, comprese quelle ambulatoriali ad esse afferenti, sotto la responsabilità del responsabile della struttura.
- 3) I soggetti di cui al presente articolo sono adeguatamente coperti da assicurazione infortuni e Responsabilità Civile verso terzi a cura dell'Università, fatta salva per i medici in formazione specialistica l'applicazione del disposto di cui all'art. 41 del Dlgs 368/99 e s.m.e i.

### **Art. 18** **Attività didattica del personale ospedaliero**

- 1) Il personale ospedaliero partecipa, nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente, alla attività didattica dell'Area di Medicina e Chirurgia, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso l'Università e comunque secondo le regole Aziendali e fatta salva l'autorizzazione dell'Azienda.
- 2) Al personale dell'Azienda impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite dai Dipartimenti è conferita dall'Università, rispettivamente, la qualifica di "tutore" o di "professore a contratto".
- 3) La valutazione dell'effettivo contributo quali-quantitativo reso dal personale ospedaliero e dal personale universitario convenzionato alla attività didattica, e risultante dal sistema di valutazione operante presso l'Area di Medicina e Chirurgia, viene comunicata all'Amministrazione dell'Azienda.

### **Art. 19** **Copertura assicurativa**

- 1) L'Azienda provvede a propria cura e spese all'assicurazione sulla base dei massimali in uso e a primo rischio, per la responsabilità civile derivante dal servizio assistenziale svolto dal personale universitario convenzionato, con le stesse modalità previste per il personale medico dipendente.



Il contratto di assicurazione prevede il diritto di rivalsa nei soli casi di dolo e colpa grave esclusivamente nei confronti del personale universitario convenzionato con le stesse modalità previste per il personale medico dipendente.

- 2) L'Azienda provvede a propria cura e spese all'assicurazione dei medici in formazione specialistica per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta.
- 3) L'Università provvederà all'assicurazione INAIL del tirocinante che svolge tirocinio presso l'Azienda. Il tirocinante sarà altresì, garantito per la responsabilità civile dall'assicurazione dell'Università durante tutto il periodo di tirocinio, a mezzo di polizza accesa presso compagnie operanti nel settore.
- 4) L'Università provvede direttamente ed autonomamente ad assicurare contro il furto e l'incendio e per la responsabilità civile le eventuali attrezzature di sua proprietà impiegate nei settori convenzionati e destinate esclusivamente a programmi di didattica e di ricerca.

In caso di infortunio occorso al personale universitario ed ai soggetti ad esso equiparati nelle strutture dell'Azienda, questa provvede ad effettuare le comunicazioni all'INAIL e all'Università nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

## **Art. 20**

### **Sicurezza e salute dei lavoratori**

- 1) L'Azienda, nella persona del Datore di Lavoro individuato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. del 9.4.2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato Decreto, assicura al personale universitario convenzionato, ai medici in formazione specialistica e ai tirocinanti, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi dell'Azienda medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (D. Lgs. 81/2008, D.lgs. 101/2020).
- 2) L'Azienda comunica periodicamente all'Università l'elenco del personale sottoposto a tutela a carico dell'Azienda stessa e i risultati dell'eventuale sorveglianza sanitaria.
- 3) Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall'Azienda.
- 4) Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, l'Azienda e l'Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione ed Esperti Qualificati potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.

## **Art. 21**

### **Sicurezza degli ambienti di lavoro**

- 1) L'Azienda è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

## **Art. 22**

### **Trattamento dei dati personali**

- 1) Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

- 2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti.
- 3) Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione.
- 4) Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

### **Art. 23**

#### **Loghi istituzionali**

- 1) I loghi dell'Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale e dell'Università degli Studi di Brescia devono essere presenti all'ingresso dei presidi dell'Azienda e all'ingresso della Unità Operativa convenzionata.
- 2) Nel sito web dell'Università è esplicitato il rapporto convenzionale con l'Azienda quale ente convenzionato di riferimento.
- 3) Nel sito web dell'Azienda è riportato il logo dell'Università e le Unità operative sede di Scuola di Specializzazione ed esplicitata la comune mission assistenziale, formativa e di ricerca.

### **Art. 24**

#### **Codice di comportamento**

- 1) Le parti danno atto di aver preso visione dei rispettivi Codici Comportamentali e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione/sezione PIAO, nonché dal Modello di Organizzazione e di Gestione (MOG) ex D.Lgs n.231/2001 vigenti, resi consultabili nei corrispondenti siti, e d'impegnarsi a tenere comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.
- 2) Le parti sono consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione del presente contratto.
- 3) Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

### **Art. 25**

#### **Attuazione e validità della convenzione**

- 1) La presente Convenzione decorrerà da 16 settembre 2024 ed avrà la durata di cinque anni, con scadenza, quindi, il 15 settembre 2029.
- 2) Eventuali modifiche del testo potranno essere concordate tra le Parti anche nel corso della vigenza dell'attuale testo.
- 3) Eventuali modifiche del testo potranno essere concordate tra le Parti anche nel corso della vigenza dell'attuale testo.
- 4) Il presente accordo potrà essere rinnovato, con preavviso scritto di almeno 60 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti.
- 5) Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione con preavviso scritto di almeno 60 giorni, da comunicarsi con PEC. In tal caso nulla sarà dovuto ad alcun titolo fermo il diritto dagli eventuali compensi già maturati.
- 6) Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Brescia.

**Art. 26**  
**Registrazione e bollo**

- 1) Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.
- 2) Le spese di bollo sono a carico, in eguale misura, alle Parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia,

Per l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA  
IL RETTORE  
Prof. Francesco Castelli  
[F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05]

Per l'AZIENDA SPECIALE COMUNALE CREMONA SOLIDALE  
LA DIRETTRICE GENERALE f.f.  
Dott.ssa Simona Gentile  
[ F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05]

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia,

UOC Sanità e Supporto alla Struttura di Coordinamento della Didattica  
*Il Responsabile del Procedimento*  
*Anna M. Longobardi attesta la regolarità e legittimità del presente provvedimento*